

Parte prima - N. 50

Anno 50

29 novembre 2019

N. 393

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2019, N.24

NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE PER PREVENIRE CONFLITTI DI INTERESSI NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI DELL'EMILIA-ROMAGNA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 2001

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1

*Inserimento dell'articolo 18 bis
della legge regionale n. 43 del 2001*

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

“Art. 18 bis

*Disposizioni per prevenire conflitti di interesse
nell'assegnazione del personale*

1. Il presente articolo si applica agli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera d), compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE).

2. In sede di assegnazione del personale devono essere adottate le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica diretta. Tali misure sono applicabili purché l'assegnazione risulti compatibile con i requisiti professionali posseduti.

3. Il personale in servizio che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 2 è assegnato ad altra struttura organizzativa dello stesso ente o agenzia, purché in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti. In tali casi possono essere attivate anche procedure di mobilità interna nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

4. Gli enti del cui al comma 1 individuano al proprio interno il soggetto competente a svolgere verifiche periodiche per l'accertamento dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse.”.

Art. 2

Norme di prima applicazione

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale n. 43 del 2001, compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) adeguano le proprie norme organizzative alle disposizioni di cui all'articolo 18 bis della legge n. 43 del 2001 introdotto dalla presente legge.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 novembre 2019 STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa dei Consiglieri: Gibertoni, Caliandro, Calvano, Zoffoli, Prodi, Taruffi, Rontini, Serri, Pruccoli; oggetto assembleare n. 9028 (X legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 295 del 24 ottobre 2019;
- assegnato alla I commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali";
- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 14/2019 del 5 novembre

2019, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Stefano Caliandro, nominato dalla Commissione in data 29 ottobre 2019 e della relatrice di minoranza, consigliera Giulia Gibertoni, nominata dalla Commissione in data 5 novembre 2019;

- approvato dall'Assemblea legislativa il 20 novembre 2019, alle ore 13:00, atto n. 129/2019.
-
-